

REGOLAMENTO (CE) N. 442/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2004

che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ⁽⁴⁾, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, degli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione della campagna in corso che devono essere versati dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina.
- (2) La stima dei contributi corrisponde a un importo superiore al 60 % dell'importo massimo previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per il contributo alla produzione di base e a un importo inferiore al 60 % dell'importo massimo previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo per il contributo B. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fissare gli acconti sui contributi alla produzione di base al 50 % dell'importo massimo di cui trattasi per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina e gli acconti sui contributi B all'80 % della stima del contributo B per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina. L'acconto relativo all'isoglucosio è fissato, conformemente al paragrafo 3 del citato articolo 7, al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 gli importi unitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

- a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 86,50 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 86,50 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.
⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.
⁽⁴⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13.